

Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l'Ente Parco nazionale del Vesuvio

Art. 1

1. Al fine di consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delle problematiche concernenti la tutela delle Aree protette e di quella vesuviana in particolare, l'Ente Parco nazionale del Vesuvio promuove tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che l'Ente Parco nazionale del Vesuvio intrattiene con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono, in ogni caso, rapporti di lavoro.

3. L'Ente Parco nazionale del

Vesuvio, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'Ente, nei limiti di non più di due tirocinanti contemporaneamente.

4. Dai rapporti disciplinati dal presente regolamento non possono derivare, di norma, oneri finanziari a carico dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio.

Art. 2

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima leg-

ge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali, nonché di quelle straniere, abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione Campania o la Provincia di Napoli, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Campania.

2. I tirocini possono essere

promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione del Consiglio direttivo, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.

Art. 3

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La Regione può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative, ai sensi del D.M. n. 142 del 1998.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'articolo 1 siano le strutture

pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, l'Ente Parco nazionale del Vesuvio, può eventualmente assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato, ai sensi del D.M. n. 142 del 1998, sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; l'Ente Parco nazionale del Vesuvio indica il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni

stipulate tra i soggetti promotori e l'Ente Parco nazionale del Vesuvio. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;

b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio;

c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;

d) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;

e) il settore specifico di svolgimento.

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Il Consiglio direttivo delibera nelle fattispecie in cui le esperienze si realizzino, oltre che presso l'Ente Parco nazionale del Vesuvio, anche presso

altri soggetti pubblici e/o privati, le intese possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa, in tali ipotesi, la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 5

1. I soggetti promotori, di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente regolamento, sono tenuti, ai sensi del D.M. n. 142 del 1998, a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione Campania, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze

sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

1. Ai sensi e per gli effetti del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7

1. I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi del D.M. n. 142 del 1998, hanno durata massima, e, comunque, non inferiore a quattro mesi.

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria.

b) non superiore a sei mesi

nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 142 del 1998, nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8

1. Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 142 del 1998, le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettivamente esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definite dal decreto del Ministero del lavoro.

ro e della previdenza sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Allegato 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI

FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
*(Pubblicato sulla G.U. n. 108
del 12 maggio 1998)*

Allegato 2

PROGETTO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO
*(Pubblicato sulla G.U. n. 108
del 12 maggio 1998)*